

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 agosto 2017, n. 0198/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Modifiche ed integrazioni approvate da:

DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

L.R. 12/2018, art. 8, c. 20 (B.U.R. 28/3/2018, S.O. n. 20).

L.R. 20/2018, art. 2, c. 38 (B.U.R. 16/8/2018, S.O. n. 35).

DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 111 della L.R. 13/2020 (B.U.R. 1/7/2020, S.O. n. 23).

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 1 bis Definizioni
- Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

TITOLO II
IMPORTO MINIMO DEI CONTRIBUTI, REGIMI DI AIUTO, AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E
DIVIETO DI CUMULO

- Art. 3 Importo minimo dei contributi
- Art. 4 Regimi di aiuto e intensità del contributo
- Art. 5 Cumulo dei contributi "*de minimis*"
- Art. 6 Cumulo dei contributi in esenzione
- Art. 7 Soggetti esclusi

TITOLO III
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI LORO CONSORZI PER
INVESTIMENTI AZIENDALI, CONSULENZE, COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO E
MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 8 Soggetti beneficiari
- Art. 9 Iniziative finanziabili

Capo I
Contributi volti a favorire gli investimenti aziendali

- Art. 10 Investimenti e spese ammissibili

Capo II
Contributi per consulenze

- Art. 11 Attività finanziabili e spese ammissibili

Capo III
Contributi per spese di costituzione e primo impianto

- Art. 12 Attività finanziabili e spese ammissibili

Capo IV
Contributi per spese relative alle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006

- Art. 13 Spese ammissibili per la modificazione dello statuto ai fini dell'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006

TITOLO IV

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991, PER COSTI SALARIALI E COSTI PER PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E ALLA FORMAZIONE

- Art. 14 Soggetti beneficiari
Art. 15 Definizione di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Capo I

Contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006 finalizzati a favorirne l'occupazione

- Art. 16 Iniziative finanziabili
Art. 17 Spese ammissibili
Art. 18 Contributi per il mantenimento in occupazione di persone svantaggiate e spese ammissibili

Capo II

Contributi a copertura dei costi di trasporto derivanti dall'occupazione di persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006 con disabilità

- Art. 19 Iniziative finanziabili e spese ammissibili

Capo III

Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006

- Art. 20 Iniziative finanziabili
Art. 21 Spese ammissibili

Capo IV

Contributi per l'adattamento dei posti di lavoro, per l'acquisto di attrezzature e ausili a seguito dell'occupazione di lavoratori con disabilità

- Art. 22 Contributi per l'adattamento dei posti di lavoro, per l'acquisto di attrezzature e ausili a seguito dell'occupazione di lavoratori con disabilità da concedere in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014

Capo V

Contributi a favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, concernenti il lavoro protetto

Art. 23 Contributi per costruzione, installazione e ammodernamento di stabilimenti

TITOLO V

CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 381/1991, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA IMPRENDITORIALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZiate E PER LA COPERTURA DEI COSTI PER PROGETTI DI SVILUPPO CONGIUNTO DELLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZiate

Art. 24 Soggetti beneficiari

Art. 25 Iniziative finanziabili e spese ammissibili

TITOLO VI

FINANZIAMENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991, TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991

Art. 26 Soggetti beneficiari

Art. 27 Regime di aiuto applicabile

Art. 28 Iniziative finanziabili

Art. 29 Spese ammissibili

Art. 30 Ammontare del finanziamento

TITOLO VII

PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 31 Progetti di promozione della cooperazione sociale

TITOLO VIII

PROCEDIMENTO DI INCENTIVAZIONE

Art. 32 Riparto delle risorse

Art. 33 Modalità di presentazione delle domande

Art. 34 Nota informativa

Art. 35 Istruttoria della domanda

Art. 36 Procedimenti contributivi riguardanti i beni immobili

Art. 37 Formazione delle graduatorie e concessione degli incentivi

Capo I

Rendicontazione della spesa

Art. 38 Presentazione della rendicontazione delle spese

Art. 39 Modalità di rendicontazione delle spese

Art. 40 Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

Capo II

Liquidazione, rideterminazione e sospensione dell'erogazione dell'incentivo

- Art. 41 Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso
- Art. 42 Sospensione dell'erogazione del contributo
- Art. 43 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione
- Art. 44 Sospensione e interruzione

Capo III

Obblighi dei beneficiari e controlli

- Art. 45 Obblighi dei beneficiari
- Art. 46 Vincolo di destinazione
- Art. 47 Variazioni soggettive dei beneficiari di contributi in conto capitale
- Art. 48 Ispezioni e controlli

Capo IV

Rinvii, abrogazioni e norme transitorie

- Art. 49 Rinvio
- Art. 50 Rinvio dinamico
- Art. 51 Abrogazioni
- Art. 52 Norme transitorie
- Art. 53 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi.

2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006 le modalità per la realizzazione e il sostegno di progetti, non aventi natura di attività economica, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché stabilisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della medesima legge regionale, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di finanziamenti a favore di enti pubblici, compresi quelli economici, e di società di capitali a partecipazione pubblica volti a incentivare la stipulazione delle citate convenzioni.

3. Gli interventi di cui al presente regolamento vengono attuati mediante erogazione di contributi e finanziamenti, nel rispetto della legge regionale 20/2006 e nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, relativi¹ all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", ovvero nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria).

4. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 20/2006, contributi per le seguenti iniziative:

- a) realizzazione di investimenti aziendali, di cui al titolo III, capo I, articolo 10, in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013² o dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014;

¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

² Parole sostituite da art. 1, c. 2, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

- b) acquisizione di servizi di consulenza concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti e dei servizi, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui al titolo III, capo II, articolo 11 in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013³ o dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- c) costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali, di cui al titolo III, capo III, articolo 12, in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013⁴;
- d) modificazione dello statuto per l'adeguamento alle previsioni dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006, di cui al titolo III, capo IV, articolo 13, in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013⁵.

5. Sono concessi contributi, ai sensi degli articoli 14, comma 3, della legge regionale 20/2006 e 8, comma 18, della legge regionale 12/2018⁶ per le seguenti iniziative:

- a) assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori, di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nelle categorie dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 4) e 99), del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza dell'articolo 32 di tale regolamento, di cui al titolo IV, capo I, articolo 16, comma 1, lettere a) e b);
- b) assunzione con contratto di lavoro subordinato (anche in qualità di soci lavoratori) di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nella categoria dei lavoratori con disabilità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza dell'articolo 33 di tale regolamento, di cui al titolo IV, capo I, articolo 16, comma 1, lettera c);
- c) mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013⁷, di cui al titolo IV, capo I, articolo 18;
- d) (ABROGATA);⁸
- e) costi salariali del personale dedicato all'assistenza di persone svantaggiate rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori con disabilità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014 assunte, riferiti al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a siffatta attività, in osservanza dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, di cui al titolo IV, capo III, articolo 20, comma 1;
- f) costi salariali del personale dedicato all'assistenza di persone svantaggiate rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati o molto

³ Parole sostituite da art. 1, c. 3, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁴ Parole sostituite da art. 1, c. 4, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁵ Parole sostituite da art. 1, c. 5, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁶ Parole sostituite da art. 1, c. 6, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁷ Parole sostituite da art. 1, c. 7, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁸ Lettera abrogata da art. 1, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

svantaggiati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 4) e 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 assunte, riferiti al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a siffatta attività, in osservanza dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, di cui al titolo IV, capo III, articolo 20, comma 2;

- g) costi salariali del personale dedicato all'assistenza e alla formazione di persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, occupate in proporzione al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a siffatta attività, in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013⁹, di cui al titolo IV, capo III, articolo 20, comma 3;
- h) (ABROGATA);¹⁰
- i) (ABROGATA).¹¹

6. Sono concessi contributi, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 20/2006, per le seguenti iniziative:

- a) costi esterni sostenuti dai consorzi di cooperative sociali iscritti nella sezione c) dell'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo, in relazione alla fornitura di servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate, per la parte non coperta dal corrispettivo prestato dalle cooperative medesime destinatarie dei servizi, in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013¹², di cui al titolo V, articolo 25, comma 1, lettera a);
- b) progetti di creazione, sviluppo e rafforzamento di reti di cooperative sociali, in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013¹³, di cui al titolo V, articolo 25, comma 1, lettera b).

7. Sono concessi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006, agli enti pubblici, anche economici, e alle società di capitali a partecipazione pubblica aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, con l'esclusione delle società partecipate dall'Ente Regione, per l'acquisizione di beni e servizi forniti dalle cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo e loro consorzi attraverso convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013, di cui al titolo VI, articolo 28.¹⁴

8. Sono concessi contributi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, a cooperative sociali e loro consorzi iscritti all'Albo e alle associazioni regionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo per progetti volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV della

⁹ Parole sostituite da art. 1, c. 8, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹⁰ Lettera abrogata da art. 1, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

¹¹ Lettera abrogata da art. 1, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

¹² Parole sostituite da art. 1, c. 9, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹³ Parole sostituite da art. 1, c. 10, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹⁴ Comma sostituito da art. 1, c. 11, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

legge regionale 20/2006, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e l'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali, in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013¹⁵, di cui al titolo VII, articolo 31.

Art. 1 bis
(Definizioni)¹⁶

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) "contributi" gli incentivi regionali a favore delle cooperative sociali e loro consorzi iscritti all'Albo nonché delle associazioni regionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo;
 - b) "finanziamenti" gli incentivi regionali a favore degli enti pubblici, anche economici, e delle società di capitali a partecipazione pubblica.

Art. 2
(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal titolo III:
- a) le cooperative sociali che forniscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, iscritte nella sezione a) dell'Albo;
 - b) le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo;
 - c) i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione c) dell'Albo; tali consorzi sono esclusi dai contributi relativi all'adeguamento statutario di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006 disciplinati dal capo IV del medesimo titolo.
2. Possono beneficiare dei contributi previsti dal titolo IV le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo.
3. Possono beneficiare dei contributi previsti dal titolo V i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione c) dell'Albo.
4. Per l'ammissibilità a contributo i soggetti richiedenti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono:
- a) essere iscritti all'Albo;
 - b) aver redatto il bilancio sociale, ove obbligati alla data di presentazione della domanda;
 - c) rispettare la normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro;

¹⁵ Parole sostituite da art. 1, c. 12, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹⁶ Articolo aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

- d) applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) ed f), e comma 2 bis, della legge 142/2001;
- e) adempiere agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
- f) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014;
- g) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

5. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal titolo VI gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, con l'esclusione delle società partecipate dall'Ente Regione¹⁷.

6. Possono beneficiare dei contributi previsti dal titolo VII le cooperative sociali iscritte alle sezioni a) e b) dell'Albo e i consorzi di cooperative sociali iscritti alla sezione c) dell'Albo in possesso dei requisiti di cui al comma 4, nonché le associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

TITOLO II IMPORTO MINIMO DEI CONTRIBUTI, REGIMI DI AIUTO, AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DIVIETO DI CUMULO

Art. 3 *(Importo minimo dei contributi)*

1. Non sono finanziate le domande di contributo per le quali il contributo erogabile risulti inferiore a euro 1.000,00.

¹⁷ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, DPR n. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

1 bis. I contributi pari o superiori alla soglia di cui al precedente comma 1 sono concessi ed erogati in euro interi, con arrotondamento dei relativi decimali in conformità alle ordinarie regole aritmetiche.¹⁸

Art. 4

(Regimi di aiuto e intensità del contributo)

1. Per i contributi di cui al presente regolamento concessi nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima "impresa unica", non può superare euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima "impresa unica" che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare euro 100.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari.

1 bis. Per i contributi di cui al presente regolamento concessi nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento (UE) n. 1408/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, a una medesima "impresa unica", non può superare il massimale ivi indicato nell'arco di tre esercizi finanziari.^{19 20}

2. (ABROGATO).²¹

3. La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 1 bis è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine a tutti gli elementi necessari a verificare l'osservanza dei massimali di cui ai medesimi commi 1 e 1 bis, ad esclusione di quelli acquisibili e verificabili d'ufficio a mezzo dell'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e dell'analogo Registro del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, ed in ordine a requisiti e caratteristiche dell'impresa, redatta su modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale ai sensi dell'articolo 33, comma 2.^{22 23}

¹⁸ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

¹⁹ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

²⁰ Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

²¹ Comma abrogato da art. 4, c. 2, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

²² Comma sostituito da art. 4, c. 3, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

²³ Comma sostituito da art. 3, c. 2, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

4. I regimi di aiuto applicabili e le intensità di aiuto sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 5

(Cumulo dei contributi "de minimis")

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, i contributi di cui al presente regolamento concessi in base alla regola "de minimis" possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 114 del 26 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

2 bis. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1408/2013, i contributi di cui al presente regolamento concessi in base alla regola "de minimis" possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 e che la produzione primaria di prodotti agricoli non benefici degli altri aiuti «de minimis» da garantirsi con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi.²⁴

2 ter. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013, gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.²⁵

²⁴ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

²⁵ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

Art. 6
(Cumulo dei contributi in esenzione)

1. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in esenzione ai sensi del presente regolamento, possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – solo se tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto previsto o del limite massimo di importo applicabile all'aiuto in questione in base al medesimo regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in esenzione non possono essere cumulati con aiuti concessi in "*de minimis*", anche ai sensi del presente regolamento, relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli relativi agli aiuti previsti al capo III del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014.

3. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), gli aiuti concessi in esenzione a favore dei lavoratori con disabilità possono essere cumulati, relativamente agli stessi costi ammissibili, anche oltre la soglia massima applicabile in virtù del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, con altri aiuti concessi in esenzione, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi pertinenti in qualsiasi periodo durante il quale i lavoratori con disabilità siano stati impiegati.

3 bis. La concessione dei contributi in esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine a tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ad esclusione di quelli acquisibili e verificabili d'ufficio a mezzo dell'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e dell'analogo Registro del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, ed in ordine a requisiti e caratteristiche dell'impresa, redatta su modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale ai sensi dell'articolo 33, comma 2.²⁶

Art. 7
(Soggetti esclusi)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del medesimo Regolamento (UE) n.

²⁶ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, DPREg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

1 bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013, sono esclusi dall'applicazione del medesimo Regolamento (UE) n. 1408/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B bis che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.²⁷

2. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono esclusi dall'applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, le attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato C che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

3. In conformità a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014, sono escluse dall'applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014 le imprese in difficoltà.

4. Gli allegati B, B bis e C²⁸ al presente regolamento sono aggiornati con decreto del Direttore centrale competente in materia cooperazione sociale, da pubblicarsi nel sito www.regione.fvg.it, al fine di consentirne l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea in materia.

TITOLO III CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI LORO CONSORZI PER INVESTIMENTI AZIENDALI, CONSULENZE, COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO E MODIFICHE STATUTARIE

Art. 8 (Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi disciplinati dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c):
- a) le cooperative sociali che forniscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, iscritte nella sezione a) dell'Albo;
 - b) le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo;
 - c) i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione c) dell'Albo.

2. Sono beneficiari dei contributi disciplinati dall'articolo 9, comma 1, lettera d), le cooperative sociali iscritte sia nella sezione a) che nella sezione b) dell'Albo.

²⁷ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

²⁸ Parole sostituite da art. 6, c. 2, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

3. Nel caso in cui i beneficiari dei contributi disciplinati dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), siano piccole o medie imprese, secondo i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle piccole e medie imprese di cui all'allegato I "Definizione di PMI" al medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, possono avvalersi del regime di aiuto in esenzione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 9
(Iniziative finanziabili)

1. Sono oggetto di contributo le seguenti iniziative:
- a) realizzazione di investimenti aziendali;
 - b) acquisizione di servizi di consulenza concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti e dei servizi, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di lavoro;
 - c) costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali e loro consorzi;
 - d) modificazione dello statuto per l'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006.

Capo I
Contributi volti a favorire gli investimenti aziendali

Art. 10
(Investimenti e spese ammissibili)

1. Relativamente all'iniziativa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 sono ammissibili gli investimenti di cui alle successive lettere a), b) c) ed e) ovvero, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, sono ammissibili gli investimenti di cui alle successive lettere a), b), c), d) ed e)²⁹
³⁰.

- a) acquisto e costruzione di immobili aziendali;
- b) ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali;
- c) acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature;
- d) acquisizione dei beni di cui alle lettere a) e c) tramite contratti di locazione finanziaria che prevedono l'opzione di acquisto della proprietà, nel limite massimo del valore di mercato dei beni, esclusa quindi, la locazione finanziaria di ritorno;
- e) acquisto di beni immateriali.

²⁹ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

³⁰ Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

2. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), delle cooperative sociali o dei loro consorzi che rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili le seguenti spese finalizzate a installare un nuovo stabilimento:

- a) per l'acquisto di immobili, inclusi i terreni;
- b) per la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza;
- c) per l'esecuzione dei lavori.^{31 32}

3. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013, sono ammissibili le seguenti spese:

- a) per l'acquisto di immobili, inclusi i terreni;
- b) per la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza;
- c) per l'esecuzione dei lavori.^{33 34 35}

4. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera b), delle cooperative sociali o dei loro consorzi che rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili le seguenti spese, a condizione che l'immobile, al momento di presentazione della domanda di contributo, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia, sia di proprietà del soggetto richiedente ovvero sia nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 46, che il proprietario presti il proprio assenso scritto ai lavori e che gli investimenti siano finalizzati ad ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti o servizi nuovi e aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento già esistente:

- a) costi dei lavori per le ristrutturazioni edilizie finalizzate alla trasformazione degli immobili aziendali esistenti;
- b) costi dei lavori per l'ampliamento degli immobili aziendali esistenti;³⁶
- c) costi dei materiali utilizzati per i lavori, comprensivi delle spese di trasporto;
- d) costi per interventi di manutenzione straordinaria.^{37 38}

5. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera b), ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013, sono ammissibili le seguenti spese, a condizione che l'immobile, al momento di presentazione della domanda di contributo, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia, sia di proprietà del soggetto richiedente ovvero sia

³¹ Lettera sostituita da art. 7, c. 2, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

³² Comma sostituito da art. 5, c. 2, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

³³ Parole sostituite da art. 7, c. 3, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

³⁴ Lettera sostituita da art. 7, c. 4, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

³⁵ Comma sostituito da art. 5, c. 3, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

³⁶ Lettera sostituita da art. 7, c. 5, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

³⁷ Lettera sostituita da art. 7, c. 6, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

³⁸ Lettera sostituita da art. 5, c. 4, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 46, e che il proprietario presti il proprio assenso scritto ai lavori:

- a) costi dei lavori per le ristrutturazioni edilizie;
- b) costi dei lavori per l'ampliamento degli immobili aziendali esistenti;
- c) costi dei materiali utilizzati per i lavori, comprensivi delle spese di trasporto;
- d) costi per interventi di manutenzione ordinaria;
- e) costi per interventi di manutenzione straordinaria;^{39 40}
- e bis) costi per l'installazione e la modifica di impianti.⁴¹

5 bis. Gli investimenti aziendali inerenti i lavori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), relativi alle nuove costruzioni di immobili oppure realizzati sul patrimonio edilizio esistente sono quelli descritti dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, articolo 4.^{42 43}

6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera c), delle cooperative sociali o dei loro consorzi che rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili le seguenti spese a condizione che non siano destinate a sostituire beni già acquisiti e che siano finalizzate ad ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti o servizi nuovi e aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento già esistente:

- a) costi per l'acquisto di impianti di produzione nuovi di fabbrica;
- b) costi per l'acquisto di automezzi nuovi di fabbrica, compresi optional e accessori escluse le imposte d'immatricolazione e costi di messa in strada;
- c) costi per l'acquisto di macchine nuove di fabbrica funzionali alla produzione di beni e servizi, compresi i costi per il loro trasporto e la loro messa in opera;⁴⁴
- d) costi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici nuovi di fabbrica, compresi i costi per il loro trasporto e la loro messa in opera;
- e) costi per l'acquisto di attrezzature strumentali per l'attività svolta dai soggetti beneficiari esclusi i materiali di consumo e purché vengano registrati nel libro dei cespiti;⁴⁵
- e bis) costi per l'acquisto di attrezzature informatiche, compresi i costi accessori di installazione e configurazione e i software di funzionamento.⁴⁶

³⁹ Punteggiatura sostituita da art. 5, c. 5, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

⁴⁰ Comma sostituito da art. 7, c. 7, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁴¹ Lettera aggiunta da art. 5, c. 6, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

⁴² Comma aggiunto da art. 7, c. 8, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁴³ Comma sostituito da art. 5, c. 7, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

⁴⁴ Lettera sostituita da art. 5, c. 8, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

⁴⁵ Punteggiatura sostituita da art. 5, c. 9, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

⁴⁶ Lettera aggiunta da art. 5, c. 10, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

7. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera c), ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013⁴⁷, sono ammissibili le seguenti spese:

- a) costi per l'acquisto di impianti di produzione;
- b) costi per l'acquisto di automezzi nuovi di fabbrica, compresi optional e accessori escluse le imposte d'immatricolazione e costi di messa in strada;
- c) costi per l'acquisto di macchine funzionali alla produzione di beni e servizi, compresi i costi per il loro trasporto e la loro messa in opera;⁴⁸
- d) costi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici nuovi di fabbrica, compresi i costi per il loro trasporto e la loro messa in opera;
- e) costi per l'acquisto di attrezzature strumentali per l'attività svolta dai soggetti beneficiari esclusi i materiali di consumo e purché vengano registrati nel libro dei cespiti;⁴⁹
- e bis) costi per l'acquisto di attrezzature informatiche, compresi i costi accessori di installazione e configurazione e i software di funzionamento.⁵⁰

8. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera d), ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013⁵¹, la spesa ammissibile è data dal prezzo finale per il riscatto del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, escluse tasse e spese varie, e deve essere corrisposto successivamente alla presentazione della domanda.

9. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera e), delle cooperative sociali o dei loro consorzi che rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili le seguenti spese a condizione che i beni immateriali acquisiti siano utilizzati esclusivamente nello stabilimento per il quale è realizzato l'investimento, siano ammortizzabili e che figurino nell'attivo di bilancio dei soggetti beneficiari per una durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 46.⁵²

- a) costi per i contratti di know-how e per l'acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e d'uso;
- b) costi per l'acquisto o la progettazione di software e siti web a esclusione dei canoni di manutenzione.

10. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera e), ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013⁵³, sono ammissibili le seguenti spese:

- a) costi per i contratti di know-how e per l'acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e d'uso;

⁴⁷ Parole sostituite da art. 7, c. 9, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁴⁸ Lettera sostituita da art. 5, c. 11, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

⁴⁹ Punteggiatura sostituita da art. 5, c. 12, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

⁵⁰ Comma aggiunto da art. 5, c. 13, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

⁵¹ Parole sostituite da art. 7, c. 10, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁵² Parole sostituite da art. 5, c. 14, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

⁵³ Parole sostituite da art. 7, c. 11, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

- b) costi per l'acquisto o la progettazione di software e siti web a esclusione dei canoni di manutenzione.

Capo II Contributi per consulenze

Art. 11 *(Attività finanziabili e spese ammissibili)*

1. Per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013⁵⁴ e ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, per le medesime iniziative delle cooperative sociali o dei loro consorzi che rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, sono previste attività relative:

- a) all'innovazione;
- b) alla promozione commerciale;
- c) alla qualità e certificazione dei prodotti e dei servizi;
- d) all'organizzazione aziendale;
- e) all'introduzione del bilancio sociale;
- f) al miglioramento dell'ambiente e delle condizioni dei luoghi di lavoro.

2. Le attività per l'innovazione di cui al comma 1, lettera a), consistono in:

- a) acquisizione di consulenze per l'analisi dei servizi offerti dalle cooperative sociali e per il loro miglioramento tramite l'acquisizione di nuove conoscenze e l'adozione di nuove tecnologie nelle fasi di produzione, commercializzazione e gestione;
- b) acquisizione di studi di fattibilità relativi alla produzione di nuovi servizi, alla loro commercializzazione e gestione utilizzando le nuove tecnologie della comunicazione (ICT).

3. Sono ammissibili le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza resi da un consulente o da una società di consulenza che svolge un'attività professionale, classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equivalente, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

4. Sono escluse le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza di natura continuativa o periodica ovvero rientranti nei costi ordinari di gestione della cooperativa sociale o del consorzio di cooperative sociali, per la fornitura di consulenze fiscali, legali,

⁵⁴ Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

pubblicitarie o per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza sui posti di lavoro nonché le consulenze per la formazione.

Capo III

Contributi per spese di costituzione e primo impianto

Art. 12

(Attività finanziabili e spese ammissibili)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), possono beneficiare dei contributi le cooperative sociali e i consorzi che si sono costituiti successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo dell'anno precedente ed entro il termine di presentazione della domanda di contributo relativa all'anno in corso.

2. Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) notarili e amministrative;
- b) per studi di consulenza e fattibilità tecnico-economica;
- c) per la locazione di immobili aziendali, sostenute nei primi 12 mesi dalla data di costituzione della cooperativa sociale;
- d) per l'allacciamento alle reti idrica, energetica e telefonica.

3. Sono ammissibili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo, nei 12 mesi precedenti la data di costituzione della cooperativa sociale.

Capo IV

Contributi per spese relative alle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006

Art. 13

(Spese ammissibili per la modificazione dello statuto ai fini dell'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), sono ammissibili le spese notarili e amministrative sostenute per l'effettuazione delle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006.

2. Sono ammissibili le spese effettuate nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo e le spese successive alla data di presentazione della domanda di contributo effettuate entro l'anno di presentazione della domanda medesima.

TITOLO IV

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991, PER COSTI SALARIALI E COSTI PER PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E ALLA FORMAZIONE⁵⁵

Art. 14
(*Soggetti beneficiari*)

1. Sono beneficiari dei contributi disciplinati dal presente titolo le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo.

Art. 15
(*Definizione di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006*)

1. Sono persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006:

- a) i soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 e, precisamente, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- b) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali.

2. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione. È fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Capo I

Contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006 finalizzati a favorirne l'occupazione

Art. 16
(*Iniziative finanziabili*)

1. In osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono finanziabili le iniziative volte all'assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori, dei seguenti soggetti:

⁵⁵ Rubrica sostituita da art. 6, c. 1, DPR. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

- a) persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006, a esclusione degli invalidi con disabilità, che rientrano anche nella categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) n. 651/2014, quali:
- 1) persone prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - 2) persone in età compresa tra i 15 e i 24 anni;
 - 3) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
 - 4) persone prive di diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3) o che hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - 5) persone che hanno superato i 50 anni d'età;
 - 6) persone occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici nazionali se la persona appartiene al genere sottorappresentato;
 - 7) persone appartenenti a una minoranza etnica che hanno la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile;
- b) persone svantaggiate, a esclusione degli invalidi con disabilità, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 che rientrano nella categoria dei lavoratori molto svantaggiati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 99), del medesimo regolamento, quali:
- 1) persone svantaggiate prive da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
 - 2) persone svantaggiate di cui alla lettera a), punti da 2) a 7), disoccupate da almeno 12 mesi;
- c) persone con invalidità fisica, psichica e sensoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, che rientrano nella categoria delle persone con disabilità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, alla persona svantaggiata assunta deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi, aumentata a 24 mesi nel caso di persona molto svantaggiata, pena la rideterminazione del contributo in proporzione al minore periodo di occupazione.

3. A seguito dell'assunzione dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati ovvero con disabilità, deve determinarsi un aumento netto del numero complessivo di dipendenti della cooperativa beneficiaria rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, salvo che il posto o i posti occupati siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

4. Ai fini del calcolo del numero medio dei dipendenti lo stesso è espresso in Unità di Lavoro Anno, di seguito ULA. Un'ULA è pari a un lavoratore dipendente a tempo pieno che presta la sua opera continuativamente nell'arco dell'intero anno; conseguentemente i

lavoratori a tempo parziale o con contratti a tempo determinato sono conteggiati in frazioni di ULA; sono considerati lavoratori dipendenti gli iscritti nel libro matricola della cooperativa e legati alla stessa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza; nei lavoratori dipendenti sono inclusi i soci della cooperativa che vi esercitano un'attività regolare e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dalla medesima; sono esclusi dal calcolo delle ULA i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e gli apprendisti o studenti con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento.

Art. 17
(Spese ammissibili)

1. Per l'iniziativa di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), sono concessi contributi a copertura dei costi salariali riferiti ai 12 mesi successivi all'assunzione dei lavoratori svantaggiati effettuata successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo dell'anno precedente ed entro il termine di presentazione della domanda di contributo relativa all'anno in corso.

2. Per l'iniziativa di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), sono concessi contributi a copertura dei costi salariali riferiti ai 24 mesi successivi all'assunzione dei lavoratori molto svantaggiati effettuata successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo dell'anno precedente ed entro il termine di presentazione della domanda di contributo relativa all'anno in corso.

3. Per l'iniziativa di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), sono concessi contributi a copertura dei costi salariali riferiti all'anno di presentazione della domanda di contributo relativi a lavoratori con disabilità assunti anche nelle annualità precedenti alla domanda di contributo e occupati senza soluzione di continuità.

4. (ABROGATO).⁵⁶

Art. 18
(Contributi per il mantenimento in occupazione di persone svantaggiate e spese ammissibili)

1. Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013⁵⁷, possono essere concessi contributi a copertura dei costi salariali per il mantenimento in occupazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006.

⁵⁶ Comma abrogato da art. 9, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁵⁷ Parole sostituite da art. 10, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

2. Per l'iniziativa di cui al comma 1 sono concessi contributi a copertura dei costi salariali riferiti all'intero anno precedente la data di presentazione della domanda di contributo.⁵⁸

2 bis I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli previsti all'articolo 16 a valere sulle stesse spese ammissibili, anche se concessi in annualità contributive recedenti quella dell'anno di presentazione della domanda.⁵⁹

Capo II

Contributi a copertura dei costi di trasporto derivanti dall'occupazione di persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006 con disabilità

Art. 19

*(Iniziativa finanziabili e spese ammissibili)*⁶⁰

(ABROGATO).

Capo III

Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Art. 20

(Iniziativa finanziabili)

1. In osservanza dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammessi a contributo i costi salariali del personale dedicato all'assistenza di persone occupate con disabilità come definite all'articolo 16, comma 1, lettera c), riferiti al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a tale attività.

2. In osservanza dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammessi a contributo i costi salariali del personale dedicato all'assistenza di persone svantaggiate e molto svantaggiate come definite all'articolo 16, comma 1, rispettivamente lettera a) e b), riferiti al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a tale attività.

3. In osservanza delle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013⁶¹, sono concessi contributi a copertura dei costi salariali del personale addetto

⁵⁸ Comma sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

⁵⁹ Comma aggiunto da art. 1, c. 1, DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

⁶⁰ Articolo abrogato da art. 8, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

⁶¹ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

all'assistenza di persone svantaggiate, mantenute in occupazione,⁶² di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006, in possesso di adeguato titolo di studio o comprovata esperienza nel campo dell'assistenza e della formazione di persone svantaggiate risultanti da curriculum vitae, in proporzione al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a tale attività.

Art. 21
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo i costi salariali relativi all'iniziativa di cui all'articolo 20, comma 1, riferiti all'anno di presentazione della domanda di contributo.

2. Sono ammissibili a contributo i costi salariali relativi alle iniziative di cui all'articolo 20 comma 2, riferiti all'assistenza prestata nei 12 mesi successivi all'assunzione nel caso di assunzione di persone svantaggiate e nei 24 mesi successivi all'assunzione nel caso di assunzione di persone molto svantaggiate in relazione alle assunzioni effettuate successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo dell'anno precedente ed entro il termine di presentazione della domanda di contributo relativa all'anno in corso.

3. Sono ammissibili a contributo i costi salariali relativi all'iniziativa di cui all'articolo 20, comma 3, riferiti all'intero anno precedente la presentazione della domanda di contributo.⁶³

4. (ABROGATO).⁶⁴

Capo IV

Contributi per l'adattamento dei posti di lavoro, per l'acquisto di attrezzature e ausili a seguito dell'occupazione di lavoratori con disabilità

Art. 22

*(Contributi per l'adattamento dei posti di lavoro, per l'acquisto di attrezzature e ausili a seguito dell'occupazione di lavoratori con disabilità da concedere in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014)*⁶⁵

(ABROGATO).

⁶² Parole aggiunte da art. 11, c. 2, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁶³ Comma sostituito da art. 9, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

⁶⁴ Comma abrogato da art. 12, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁶⁵ Articolo abrogato da art. 10, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

Capo V

Contributi a favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, concernenti il lavoro protetto

Art. 23

(Contributi per costruzione, installazione o ammodernamento di stabilimenti)⁶⁶

(ABROGATO).

TITOLO V

CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 381/1991, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA IMPRENDITORIALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZiate E PER LA COPERTURA DEI COSTI PER PROGETTI DI SVILUPPO CONGIUNTO DELLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZiate

Art. 24

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi previsti dal presente titolo i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione c) dell'Albo.

Art. 25

(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. In osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000, sono concessi contributi ai consorzi di cooperative sociali a copertura dei costi sostenuti successivamente alla presentazione della domanda di contributo per:

- a) servizi esterni di consulenza e di assistenza imprenditoriale acquisiti dai consorzi di cooperative sociali beneficiari a favore delle cooperative sociali consorziate, non coperti dalle cooperative stesse, resi da un consulente o da una società di consulenza che svolge un'attività professionale coerente con il servizio prestato, classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equivalente;
- b) progetti di creazione, sviluppo o rafforzamento di reti di cooperative sociali aggregate a un consorzio di cooperative sociali che eroga servizi di tipo imprenditoriale, quali la promozione dell'attività della rete medesima, anche in

⁶⁶ Articolo abrogato da art. 11, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

nuove aree di mercato, la fidelizzazione della clientela, lo sviluppo di servizi innovativi in risposta ai bisogni delle famiglie e dei soggetti del territorio di riferimento, lo sviluppo del marketing.

2. Ai fini della prestazione del servizio di consulenza di cui al comma 1, lettera a), sono escluse le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza di natura continuativa o periodica ovvero rientranti nei costi ordinari di gestione del consorzio, per la fornitura di consulenze fiscali, legali, pubblicitarie o di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza sui posti di lavoro.

3. Per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono ammesse le seguenti spese riferite ai primi 12 mesi dall'avvio del progetto:

- a) costi per l'esecuzione del progetto e per l'assistenza tecnica a contenuto specialistico;
- b) costi salariali del personale dipendente del consorzio con contratto a tempo indeterminato specificatamente dedicato allo sviluppo del progetto e in proporzione al tempo dedicato nei primi 12 mesi di avvio del progetto medesimo;
- c) costi salariali del personale dipendente del consorzio per il coordinamento del progetto in proporzione al tempo dedicato nei primi 12 mesi di avvio del progetto medesimo;
- d) costi per la promozione della rete, compresi i costi per la gestione e la manutenzione di siti internet dedicati.

TITOLO VI

FINANZIAMENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991, TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991

Art. 26

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari dei finanziamenti disciplinati dal presente titolo gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, con l'esclusione delle società partecipate dall'Ente Regione,⁶⁷ aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 27

(Regime di aiuto applicabile)

⁶⁷ Parole aggiunte da art. 13, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

1. Agli enti pubblici economici o alle società di capitali a partecipazione pubblica, i finanziamenti sono concessi nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013⁶⁸.

Art. 28
(Iniziativa finanziabili)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006, sono finanziate le iniziative per l'acquisizione di beni e servizi forniti dalle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, attraverso convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

2. La concessione dei finanziamenti è subordinata alla specifica indicazione negli elenchi del personale allegati alle convenzioni del numero di lavoratori svantaggiati impiegati per l'esecuzione della prestazione dedotta nella convenzione medesima e dell'obbligo per le cooperative sociali di applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 29
(Spese ammissibili)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 28, comma 1, sono ammesse le spese relative alle prestazioni dedotte in convenzioni stipulate nei 12 mesi precedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, nonché le spese relative alle prestazioni dedotte in convenzioni stipulate nell'anno di presentazione della domanda.

2. In caso di convenzione di durata pluriennale il finanziamento è erogato annualmente in proporzione ai costi annuali delle prestazioni dedotte in convenzione e calcolato ai sensi dell'articolo 30.

Art. 30
(Ammontare del finanziamento)

1. I finanziamenti di cui al presente titolo non possono superare il 40 per cento del valore della prestazione dedotta in convenzione.

⁶⁸ Parole sostituite da art. 14, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono determinati in proporzione al numero di persone svantaggiate occupate per l'esecuzione della prestazione dedotta in convenzione e in proporzione al valore complessivo della prestazione medesima, applicando le formule di cui all'allegato D che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

TITOLO VII PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 31 *(Progetti di promozione della cooperazione sociale)*

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006 la Regione può concedere contributi a favore delle cooperative sociali e loro consorzi iscritti all'Albo e delle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, per la realizzazione di progetti volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo delle convenzioni – tipo, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, tra cooperative sociali e pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi; sono compresi i progetti concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e la raccolta ed elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali.

2. I progetti di cui al comma 1 non devono avere a oggetto attività aventi natura economica, né rientrare nell'ambito dei servizi socio-assistenziali ed educativi.

3. Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute dalle cooperative sociali o loro consorzi per lo svolgimento delle ordinarie attività d'impresa.

4. Se i progetti di cui al comma 1 sono realizzati dalla Regione nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 20/2006, il Servizio competente li realizza nel rispetto delle normative vigenti in materia.

5. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 1 costituisca aiuto di Stato, viene concesso in regime "*de minimis*" ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

TITOLO VIII PROCEDIMENTO DI INCENTIVAZIONE⁶⁹

⁶⁹ Titolo sostituito da art. 15, c. 1, DPR 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

Art. 32
(Riparto delle risorse)

1. La programmazione dell'utilizzo delle risorse stanziata annualmente a favore della cooperazione sociale e la loro riprogrammazione in relazione alle diverse linee d'intervento oggetto di contributo ai sensi degli articoli 10 e 14 della legge regionale 20/2006, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale in sede di variazione del bilancio finanziario di gestione.

Art. 33
(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo sono presentate dai soggetti richiedenti al Servizio competente prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, salvo quanto diversamente previsto dagli articoli 12, 16, comma 1, 18, 19 e 20. Per avvio dell'iniziativa si intende:⁷⁰

- a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documento equivalente oppure, in mancanza dell'ordine, la data della prima fattura;
- b) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio, quali in particolare la consulenza e lo studio di fattibilità, come indicata nel contratto o in documentazione equivalente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
- c) in tutti gli altri casi, la data della prima fattura o documento equivalente.

1 bis. Salvo quanto diversamente previsto dagli articoli 12, 17, commi 1 e 2, 18, 19, comma 5, 21, commi 2 e 3, 23, comma 5, 25, comma 3, 29, 31 e 36, comma 6, le iniziative si concludono entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.⁷¹

2. Il soggetto richiedente presenta domanda di contributo, redatta a pena di inammissibilità su modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale, esclusivamente attraverso il sistema informatico denominato FEG, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale, previa convalida dei dati inseriti e sottoscrizione con firma digitale.

2 bis. Le domande di contributi sono presentate per la concessione di un contributo per ogni singola iniziativa, salvo quanto disposto dal comma 11; le eventuali ulteriori domande di contributi per la medesima iniziativa vengono istruite solamente dopo che sono state ammesse tutte le prime richieste avanzate dai beneficiari, nei limiti della capienza dei fondi stanziati.⁷²

⁷⁰ Parole sostituite da art. 12, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

⁷¹ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

⁷² Comma aggiunto da art. 16, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

2 ter. Le domande di contributi di cui al comma 2 bis presentate dallo stesso richiedente per la medesima iniziativa vengono istruite in ordine inverso d'arrivo.⁷³

3. Il termine per la presentazione delle domande di incentivo è perentorio, ed è compreso tra il 2 gennaio ed il 31 marzo; nel caso in cui tali termini ricadano in una giornata non lavorativa per l'ufficio competente, essi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo seguente.⁷⁴ Le domande sono presentate a partire dalle ore 9.15 del giorno iniziale e sino alle ore 16.30 del giorno finale di presentazione delle stesse.^{75 76}

3 bis. L'ordine cronologico di presentazione delle domande rileva esclusivamente ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 37, comma 1, secondo periodo.⁷⁷

4. Le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 3 sono archiviate d'ufficio.

5. Le domande si considerano validamente presentate solo se redatte e inoltrate per via telematica tramite il sistema FEG.

6. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema FEG.

7. La firma digitale è apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2013. Il controllo di validità tecnica della firma è effettuato dal sistema FEG, che consente l'inoltro solo qualora la domanda sia validamente sottoscritta con modalità digitale.

8. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale.

⁷³ Comma aggiunto da art. 16, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁷⁴ Parole soppresse da art. 12, c. 2, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

⁷⁵ Ai sensi dell'art. 8, c. 20, L.R. 12/2018 (B.U.R. 28/3/2018, S.O. n. 20), al fine di assicurare il più ampio accesso alle misure di sostegno e incentivazione della cooperazione sociale regionale, per l'anno 2018 il termine finale per la presentazione delle domande di contributo o finanziamento relative alle iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 20/2006 è prorogato al 3 maggio 2018. Nel caso di presentazione di più domande per la stessa iniziativa da parte di uno stesso soggetto istante si considera valida quella presentata per ultima entro i termini previsti.

⁷⁶ Comma sostituito da art. 16, c. 2, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁷⁷ Comma aggiunto da art. 12, c. 3, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

9. I modelli di domanda consistono in una parte generale relativa agli elementi identificativi dei soggetti richiedenti e in una parte specifica relativa alle caratteristiche dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo.

10. Le domande di contributo sono corredate:
- a) dalla relazione illustrativa;⁷⁸
 - b) nel caso di investimenti su immobili non di proprietà del soggetto richiedente, dalla copia del contratto che ne attesti la disponibilità per una durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 46 nonché l'assenso scritto del proprietario all'effettuazione degli investimenti previsti;
 - b bis) nel caso di richiesta di contributo per sostenere i costi salariali del personale addetto all'assistenza delle persone svantaggiate, mantenute in occupazione di cui all'articolo 20, comma 3, dal curriculum vitae del personale addetto;⁷⁹
 - c) dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il soggetto richiedente attesta:
 - 1) di aver redatto il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20/2006, ove obbligato alla data di presentazione della domanda;
 - 1 bis) la dimensione dell'impresa definita con riferimento alla disciplina in materia dettata dall'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;⁸⁰
 - 2) i valori relativi agli elementi qualificativi previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 20/2006 di cui all'allegato E che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
 - 3) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014;
 - 4) di non essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001;
 - 5) se la domanda di contributo è presentata in applicazione del regime di aiuto "de minimis", tutti gli elementi necessari a verificare l'osservanza dei massimali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 ad esclusione di quelli acquisibili e verificabili d'ufficio a mezzo dell'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e dell'analogo Registro del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, ed in ordine a requisiti e caratteristiche dell'impresa, redatta su modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale ai sensi dell'articolo 33, comma 2;^{81 82}

⁷⁸ Lettera sostituita da art. 16, c. 3, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁷⁹ Lettera aggiunta da art. 16, c. 4, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁸⁰ Punto aggiunto da art. 16, c. 5, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁸¹ Parole sostituite da art. 16, c. 6, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

- 6) se la domanda è presentata in applicazione del regime di aiuto in esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 651/2014, tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 1 e 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 ad esclusione di quelli acquisibili e verificabili d'ufficio a mezzo dell'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e dell'analogo Registro del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, ed in ordine a requisiti e caratteristiche dell'impresa, redatta su modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale ai sensi dell'articolo 33, comma 2,^{83 84}
 - 7) di non rientrare nelle condizioni di divieto di cumulo dei contributi di cui agli articoli 5 e 6;
 - 8) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);⁸⁵
 - 8 bis) di applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) ed f), e comma 2 bis, della legge 142/2001;⁸⁶
 - 9) di non rientrare nelle condizioni previste dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000 relative all'inammissibilità della concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;
 - 10) di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all'articolo 34;
- d) dall'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante in riferimento ai dati dichiarati nella domanda.⁸⁷

⁸² Punto sostituito da art. 12, c. 4, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

⁸³ Punto sostituito da art. 16, c. 7, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁸⁴ Punto sostituito da art. 12, c. 5, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

⁸⁵ Punto sostituito da art. 12, c. 6, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

⁸⁶ Punto sostituito da art. 16, c. 8, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁸⁷ Lettera sostituita da art. 16, c. 9, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

11. Le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che svolgono attività plurima possono presentare separate domande di contributo riferite sia a iniziative connesse in modo esclusivo all'erogazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi per i quali sono iscritte nella sezione a) dell'Albo sia a iniziative connesse in modo esclusivo all'esercizio di altre attività economiche per le quali le medesime cooperative sono iscritte nella sezione b) dell'Albo. La connessione tra l'iniziativa oggetto della richiesta di contributo e l'attività esercitata è descritta nella relazione illustrativa dell'iniziativa e attestata da idonea documentazione tecnico-contabile.^{88 89}

Art. 34
(Nota informativa)

1. Il Servizio competente comunica al soggetto richiedente l'incentivo:
- a) l'ufficio competente presso cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto e il responsabile dell'istruttoria;
 - d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati;
 - e) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
 - f) gli obblighi del beneficiario;
 - g) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 43.

2. Al fine della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il Servizio competente predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato ai modelli di domanda e mediante pubblicazione nel sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale.

3. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.

Art. 35
(Istruttoria della domanda)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di iniziativa nonché la sussistenza dei requisiti del soggetto richiedente effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi.

⁸⁸ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

⁸⁹ Comma sostituito da art. 16, c. 10, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) la domanda per accedere ai contributi è presentata con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 33, comma 2, o al di fuori dei termini previsti dal comma 3 del medesimo articolo;
- b) (ABROGATA);⁹⁰
- c) il contributo concedibile è inferiore all'importo di euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 3 pur avendo ammesso l'intera spesa presentata⁹¹;
- d) per rinuncia del soggetto richiedente intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;
- d bis) assenza, originaria o per sopravvenuta cancellazione, in capo al richiedente del requisito di iscrizione all'Albo della Regione Friuli Venezia Giulia.⁹²

4. Nei casi di seguito indicati il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, concedendo loro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare le loro osservazioni:

- a) scadenza del termine per provvedere alla regolarizzazione della domanda ai sensi del comma 2;
- b) il contributo concedibile è inferiore all'importo di euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 3 per inammissibilità di parte della spesa presentata.⁹³

Art. 36

(Procedimenti contributivi riguardanti i beni immobili)

1. La concessione di contributi per l'acquisto di beni immobili è disposta dal Servizio competente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile e pari al prezzo di compravendita.^{94 95}

2. La concessione di contributi riguardanti i lavori indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) afferenti immobili aziendali è disposta dal Servizio competente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici

⁹⁰ Lettera abrogata da art. 17, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁹¹ Parole aggiunte da art. 17, c. 2, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁹² Lettera aggiunta da art. 17, c. 3, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁹³ Comma sostituito da art. 17, c. 4, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁹⁴ Comma sostituito da art. 18, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁹⁵ Comma sostituito da art. 13, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

progettuali di adeguato approfondimento redatti da tecnici abilitati per le rispettive competenze e recanti una descrizione puntuale delle opere edili e impiantistiche oggetto d'intervento.⁹⁶

3. Gli elaborati tecnici progettuali di cui al comma 2 possono consistere in:
- a) relazione tecnica descrittiva degli interventi previsti;
 - b) tavole grafiche rappresentanti, nelle scale opportune, lo stato di fatto e di progetto quali planimetrie d'inquadramento generale, piante, prospetti, sezioni, disegni impiantistici ed eventuali disegni di dettaglio;
 - c) computi metrici estimativi con voci e misure analitiche rappresentanti i costi da sostenere per le varie categorie di opere applicando, ove possibile, l'ultimo Prezzario regionale approvato e pubblicato nel sito www.regione.fvg.it⁹⁷;
 - d) descrizione dettagliata e analisi di eventuali prezzi a corpo di peso economico rilevante.

4. Non possono essere concessi contributi per la realizzazione di lavori che non rispettino la vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

5. Per il finanziamento di investimenti relativi a nuove strutture destinate all'erogazione di servizi nei settori socio-assistenziali, educativi, socio-sanitari per anziani, persone con disabilità, minori e persone bisognose di interventi sociali la concessione dei contributi è subordinata all'acquisizione del parere vincolante della Direzione centrale competente in materia di politiche sociali o di quello della Direzione centrale competente in materia di istruzione.

6. Il Servizio competente stabilisce, nel provvedimento di concessione del contributo, i termini di inizio e fine lavori, determinati sulla base della complessità esecutiva dell'intervento, e provvede altresì alla concessione di eventuali proroghe. In caso di mancato rispetto del termine finale il Servizio competente, su istanza del beneficiario, può, per motivate ragioni, confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione lavori, ovvero confermare il contributo quando i lavori siano già ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

7. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 della medesima legge regionale, ove compatibili.

Art. 37

⁹⁶ Comma sostituito da art. 18, c. 2, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁹⁷ Parole soppresse da art. 13, c. 2, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

*(Formazione delle graduatorie e concessione degli incentivi)*⁹⁸

1. I contributi sono concessi dal Servizio competente tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, nell'ambito di specifiche graduatorie approvate dal Servizio medesimo e formate sulla base delle tipologie di intervento e della natura delle relative risorse finanziarie e sulla base dei criteri specificati negli allegati E ed F. In caso di parità nella graduatoria, opera il criterio residuale dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dalla data e dall'ora di inoltro telematico tramite il sistema FEG.^{99 100 101 102}

1 bis. Il Servizio competente con l'approvazione di cui al comma 1 adotta l'elenco delle domande di contributo ritenute non ammissibili.¹⁰³

2. Le graduatorie approvate unitamente ai relativi elenchi delle domande di contributo non ammissibili nonché l'approvazione del riparto del finanziamento per rapporti convenzionali sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione; la pubblicazione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti le cui iniziative sono state ammesse a incentivo.¹⁰⁴

2 bis. Decorsi sette giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui al comma 2, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, l'incentivo si intende accettato. In caso di comunicazione contraria da parte di uno o più singoli assegnatari, si procederà allo scorrimento della graduatoria.¹⁰⁵

3. Gli incentivi sono concessi entro il termine di 60 giorni dalle approvazioni di cui al comma 2 e nei limiti delle risorse disponibili.¹⁰⁶

3 bis. Con riferimento alle misure di incentivazione di cui al Titolo III, capi II, III e IV, al Titolo IV, capi I e III, ed al Titolo V, in caso di risorse insufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse, sono finanziate in via prioritaria le istanze iscritte nelle graduatorie relative alle iniziative di cui agli articoli 16, 18, 20 e 25.¹⁰⁷

⁹⁸ Rubrica sostituita da art. 19, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

⁹⁹ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹⁰⁰ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹⁰¹ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹⁰² Comma sostituito da art. 14, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

¹⁰³ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹⁰⁴ Comma sostituito da art. 19, c. 2, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹⁰⁵ Comma aggiunto da art. 19, c. 3, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹⁰⁶ Comma sostituito da art. 19, c. 4, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹⁰⁷ Comma aggiunto da art. 14, c. 2, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

4. Il Servizio competente comunica tempestivamente tramite posta elettronica certificata ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione e i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione.

4 bis. Le domande di contributo che risultano non finanziabili per esaurimento delle risorse relative all'anno di presentazione della domanda sono archiviate.¹⁰⁸

Capo I

Rendicontazione della spesa

Art. 38

(Presentazione della rendicontazione delle spese)

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa oggetto di incentivo¹⁰⁹, redatta a pena di inammissibilità su modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale, esclusivamente attraverso il sistema informatico FEG, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale, previa convalida dei dati inseriti e sottoscrizione con firma digitale^{110 111}.

1 bis. Il termine per la presentazione della rendicontazione delle spese di cui al comma 1 è perentorio ed è fissato alle ore 16.30 dell'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di incentivo salvo il diverso termine fissato nel decreto di concessione in relazione alla specificità dell'iniziativa; nel caso in cui il termine ricada in una giornata non lavorativa per l'ufficio competente, esso si intende prorogato alle ore 16.30 del primo giorno lavorativo seguente. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema FEG.^{112, 113 114 115}

1 ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 bis, in relazione ai contributi di cui agli articoli 18, 20, comma 3, e 21, comma 3, la documentazione relativa ai costi

¹⁰⁸ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹⁰⁹ Parole sostituite da art. 20, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹¹⁰ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹¹¹ Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹¹² Parole sostituite da art. 15, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

¹¹³ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹¹⁴ Con riferimento alle iniziative di cui all'art. 10, c. 1, lett. b) e c) del presente regolamento i termini per presentare il rendiconto, annualità contributiva 2017, sono riaperti per la durata di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 20/2018, come disposto dall'art. 2, c. 38, della medesima L.R. 20/2018 (B.U.R. 16/8/2018, S.O. n. 35).

¹¹⁵ Comma sostituito da art. 20, c. 2, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

salariati presentata in sede di domanda, conforme a quella da presentarsi per la rendicontazione ai sensi del disposto di cui all'articolo 39, comma 2, lettera b bis), ne costituisce anche rendicontazione.¹¹⁶

2. In relazione ai finanziamenti di cui al titolo VI per iniziative riguardanti convenzioni di durata pluriennale tra enti pubblici, anche economici, e società di capitali a partecipazione pubblica, con l'esclusione delle società partecipate dall'Ente Regione, e cooperative sociali iscritte alla sezione b) dell'Albo, la rendicontazione è relativa alle quote annuali delle prestazioni dedotte in convenzione e deve essere presentata entro le ore 16,30 dell'ultimo giorno di febbraio di ogni anno successivo all'anno di riferimento delle spese ovvero entro il diverso termine previsto dal decreto di concessione. Il primo anno di rendicontazione, sono ammissibili anche le spese per prestazioni dedotte in convenzione riferite al secondo anno antecedente.^{117 118 119 120 121 122}

3. (ABROGATO).¹²³

4. È consentita la richiesta di proroga dei termini di cui ai commi 1 bis e 2¹²⁴ a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza degli stessi; la proroga è autorizzata dal Servizio competente per un periodo massimo di tre mesi, ovvero, nel caso di iniziative relative a investimenti su beni immobili ai sensi dell'articolo 36, comma 6.

5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza dei termini medesimi, previa valutazione da parte del Servizio competente della realizzazione dell'iniziativa conformemente agli obiettivi indicati nella domanda di contributo.^{125 126}

Art. 39

(Modalità di rendicontazione delle spese)

¹¹⁶ Comma aggiunto da art. 15, c. 2, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

¹¹⁷ Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, lett. c), punto 1), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹¹⁸ Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, lett. c), punto 2), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹¹⁹ Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, lett. c), punto 2), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹²⁰ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. c), punto 3), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹²¹ Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, lett. c), punto 4), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹²² Comma sostituito da art. 20, c. 3, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹²³ Comma abrogato da art. 4, c. 1, lett. d), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹²⁴ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. e), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹²⁵ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. e), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹²⁶ Comma sostituito da art. 20, c. 4, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese da rendicontare ivi compresi gli anticipi e salvo le voci di costo indicate al comma 1 bis, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa, salvo quanto diversamente previsto in relazione agli interventi di cui agli articoli 12, 13, da 16 a 21, e 31. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda o prima degli altri termini previsti dagli articoli 12, 13, da 16 a 21, e 31, oppure successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.¹²⁷

1 bis. Sono ammessi a rendicontazione, con le modalità di cui al comma 2, b bis), i costi salariali maturati nel periodo di ammissibilità della spesa.¹²⁸

1 ter. I beneficiari dei finanziamenti di cui al Titolo VI, effettuano tutti i pagamenti entro i termini di rendicontazione relativi disciplinati dall'articolo 38, comma 2.¹²⁹

2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
- b) per iniziative riguardanti opere su beni immobili, documentazione fotografica attestante lo stato di fatto e le opere eseguite, dichiarazione di conformità per tutti gli interventi su impianti e dichiarazione attestante la regolare esecuzione delle opere ovvero l'esecuzione a regola d'arte nonché la data di fine lavori redatte dai soggetti abilitati secondo la normativa vigente;¹³⁰
- b bis) per iniziative le cui spese ammissibili sono costituite da costi salariali, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal legale rappresentante del beneficiario utilizzando gli appositi modelli approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale nei quali tali costi salariali sono analiticamente e sinteticamente esposti;¹³¹
- c) per tutte le iniziative, a esclusione di quelle di cui alla lettera b bis),¹³² copia dei documenti di spesa, annullati in originale dal soggetto beneficiario con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, da ricevute e da buste paga;

¹²⁷ Comma sostituito da art. 21, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹²⁸ Comma aggiunto da art. 21, c. 2, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹²⁹ Comma aggiunto da art. 21, c. 2, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹³⁰ Lettera sostituita da art. 16, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).

¹³¹ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹³² Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

- d) per tutte le iniziative, a esclusione di quelle di cui alla lettera b bis),¹³³ documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- e) per tutte le iniziative, a esclusione di quelle di cui alla lettera b bis), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal legale rappresentante del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera c) e indicazione del luogo nel quale è conservata la documentazione originale;¹³⁴
- f) (ABROGATA).¹³⁵

3. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. Le spese sostenute per l'attività di certificazione di cui al medesimo articolo della legge regionale 7/2000, sono ammissibili nel limite massimo di euro 1.000,00 e secondo l'intensità d'aiuto relativa alle spese certificate.

4. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. Il Servizio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 2, lettera c).

5. Il pagamento delle spese, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, lettera b bis), attestato dalla documentazione probatoria di cui al comma 6, deve avvenire con modalità conformi alle disposizioni normative vigenti in materia al momento del sostenimento delle spese e, in particolare, nell'osservanza delle norme in materia di antiriciclaggio.^{136 137}

6. Il beneficiario ai fini di cui al comma 2, lettera d), prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

- a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi, in relazione ai relativi documenti di spesa presentati a rendiconto;^{138 139}
- b) copia delle ricevute bancarie o dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi, in relazione ai relativi documenti di spesa presentati a rendiconto;^{140 141}
- c) dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.¹⁴²

¹³³ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹³⁴ Lettera sostituita da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹³⁵ Lettera abrogata da art. 5, c. 1, lett. e), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹³⁶ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. f), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹³⁷ Comma sostituito da art. 21, c. 3, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹³⁸ Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. g), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹³⁹ Lettera sostituita da art. 21, c. 4, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹⁴⁰ Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. g), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹⁴¹ Lettera sostituita da art. 21, c. 4, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

7. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.

8. Il Servizio competente valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indichi gli estremi del documento di spesa, a condizione che il beneficiario¹⁴³ produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

10. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.

11. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

Art. 40

(Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ammesse a contributo.¹⁴⁴

2. Le proposte di variazione nei contenuti delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al Servizio competente per l'approvazione, da adottarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.¹⁴⁵

3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

¹⁴² Lettera sostituita da art. 21, c. 4, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹⁴³ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. h), DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

¹⁴⁴ Comma sostituito da art. 22, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹⁴⁵ Comma sostituito da art. 22, c. 2, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

Capo II
Liquidazione, rideterminazione e sospensione dell'erogazione dell'incentivo¹⁴⁶

Art. 41
(Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)

1. Il Servizio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Il provvedimento di liquidazione è adottato dal Servizio competente entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

4. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 40 o alla minore spesa ammessa a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.

5. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 20/2006, i contributi riguardanti le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), possono essere erogati in via anticipata nella misura dell'80 per cento dell'importo concesso, limitatamente all'esecuzione di opere, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

6. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, il Servizio competente procede al recupero secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

7. (ABROGATO).¹⁴⁷

Art. 42
(Sospensione dell'erogazione del contributo)

¹⁴⁶ Rubrica sostituita da art. 23, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹⁴⁷ Comma abrogato da art. 17, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 43

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo¹⁴⁸ è revocato d'ufficio¹⁴⁹:

- a) a seguito di decadenza o di rinuncia del beneficiario;
- b) qualora la documentazione giustificativa della spesa o il pagamento della medesima sia integralmente di data anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, nei casi in cui le spese ammissibili sono esclusivamente quelle sostenute dopo la presentazione della domanda;
- c) qualora la documentazione giustificativa della spesa o il pagamento della stessa si riferisca integralmente a spese sostenute in data diversa da quella ammessa, nei casi specificatamente previsti per le iniziative di cui agli articoli 12, 13, da 16 a 21, 25, comma 3, e da 26 a 31.¹⁵⁰

3. Il provvedimento di concessione dell'incentivo¹⁵¹ è altresì revocato ufficio¹⁵² qualora:

- a) la rendicontazione della spesa sia presentata oltre i termini di cui all'articolo 38 oppure non sia presentata;^{153 154}
- a bis) qualora l'ufficio operi ai sensi dell'articolo 38, comma 5, facendo salve le spese sostenute entro il termine di rendicontazione, e il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione trasmessa decorra inutilmente;¹⁵⁵

¹⁴⁸ Parole sostituite da art. 24, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹⁴⁹ Parole aggiunte da art. 18, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

¹⁵⁰ Lettera sostituita da art. 24, c. 2, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹⁵¹ Parole sostituite da art. 24, c. 3, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹⁵² Parole aggiunte da art. 18, c. 2, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

¹⁵³ Lettera sostituita da art. 24, c. 4, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹⁵⁴ Lettera sostituita da art. 18, c. 3, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

¹⁵⁵ Lettera aggiunta da art. 24, c. 5, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

- b) l'ammontare complessivo del contributo erogabile risulti inferiore all'importo di cui all'articolo 3 pari a euro 1.000,00;
- c) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;¹⁵⁶
- d) (ABROGATA);^{157 158}
- e) sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
- f) nel caso in cui il termine previsto dall'articolo 39, comma 11, assegnato dal responsabile del procedimento al beneficiario per regolarizzare o integrare la documentazione presentata a rendicontazione, trascorra inutilmente;
- g) (ABROGATA).¹⁵⁹

4. Il Servizio competente, qualora in sede di analisi della rendicontazione accerti l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero la modifica sostanziale nei contenuti tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella approvata con l'atto di concessione del contributo, comunica tempestivamente al beneficiario i motivi che ostano alla conferma ed alla liquidazione del contributo medesimo assegnando allo stesso il termine di dieci giorni entro cui trasmettere eventuali contro-osservazioni, anche corredate da idonea documentazione.¹⁶⁰

5. Il Servizio competente, se ritiene di accogliere le contro-osservazioni pervenute entro la scadenza stabilita, adotta il provvedimento di conferma ovvero di rideterminazione e di liquidazione del contributo nel termine di novanta giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi. Nel caso di non accoglimento di dette contro-osservazioni o di mancata ricezione delle stesse entro il termine prefissato, il Servizio medesimo procede formalmente a revocare il contributo concesso, sempre entro novanta giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi.^{161 162}

¹⁵⁶ Lettera sostituita da art. 18, c. 4, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

¹⁵⁷ Lettera sostituita da art. 24, c. 6, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

¹⁵⁸ Lettera abrogata da art. 18, c. 5, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

¹⁵⁹ Lettera abrogata da art. 18, c. 6, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

¹⁶⁰ Comma sostituito da art. 18, c. 7, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

¹⁶¹ Parole sostituite da art. 24, c. 7, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

Art. 44
(Sospensione e interruzione)

1. Il termine per la liquidazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per la regolarizzazione e l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

Capo III
Obblighi dei beneficiari e controlli

Art. 45
(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000, dalla legge regionale 20/2006 e dal presente regolamento con riferimento in particolare:

- a) al mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2;
- b) al mantenimento del vincolo di destinazione e non alienazione dei beni oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 46;
- c) al mantenimento in attività della sede legale o dell'unità locale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, per tutta la durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 46;
- d) a consentire ispezioni e controlli;
- e) all'applicazione, con riferimento ai due anni successivi alla concessione del contributo, nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, delle clausole dei contratti nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa attestata mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- f) a redigere il bilancio sociale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20/2006.

1 bis. I beneficiari dei contributi sono tenuti ad assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 1, commi da 125 a 128 della legge 124/2017.¹⁶³

¹⁶² Comma sostituito da art. 18, c. 8, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

¹⁶³ Comma aggiunto da art. 19, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la rideterminazione dei contributi in proporzione al periodo nel quale i medesimi non sono stati rispettati, salvi i casi di decadenza.

Art. 46
(*Vincolo di destinazione*)

1. I beni oggetto di contributo devono mantenere la loro destinazione e non essere alienati per il periodo disciplinato dall'articolo 32 bis della L.R. 7/2000.¹⁶⁴

2. (ABROGATO).¹⁶⁵

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del Servizio competente, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività cui sono finalizzate le iniziative oggetto di contributo.

4. (ABROGATO).¹⁶⁶

5. Al fine della verifica del rispetto dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 e fino alla scadenza degli stessi, il beneficiario presenta, successivamente all'approvazione della rendicontazione, annualmente dal 2 gennaio all'ultimo giorno del mese di febbraio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto di tali vincoli durante l'anno precedente.¹⁶⁷

6. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 5, il Servizio competente può procedere¹⁶⁸ a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

¹⁶⁴ Comma aggiunto da art. 20, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

¹⁶⁵ Comma abrogato da art. 20, c. 2, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

¹⁶⁶ Comma abrogato da art. 20, c. 3, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

¹⁶⁷ Comma sostituito da art. 20, c. 4, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

¹⁶⁸ Parole sostituite da art. 46, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

7. Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 6, il Servizio competente ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

8. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 5 e mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti trova applicazione l'articolo 32 bis, comma 6, della L.R. 7/2000.¹⁶⁹

9. (ABROGATO).¹⁷⁰

Art. 47

(Variazioni soggettive dei beneficiari di contributi in conto capitale)¹⁷¹

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi in conto capitale a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte ed a seguito di ogni altra circostanza ove si sia verificata sostituzione di una nuova persona giuridica rispetto a quella preesistente, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.¹⁷²

1 bis. Gli incentivi in conto capitale assegnati, concessi o erogati al beneficiario originario possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti specifica domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
- c) prosegua l'attività del soggetto originariamente beneficiario;
- d) mantenga, almeno per il 50 per cento, l'occupazione dei lavoratori già impiegati dal soggetto originariamente beneficiario;

¹⁶⁹ Comma sostituito da art. 20, c. 5, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

¹⁷⁰ Comma abrogato da art. 20, c. 6, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

¹⁷¹ Rubrica sostituita da art. 21, c. 1, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

¹⁷² Comma sostituito da art. 21, c. 2, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

- e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 46 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo al soggetto originariamente beneficiario.¹⁷³

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dal comma 1 bis, il soggetto subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito www.Regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1, domanda di subentro contenente:

- a) gli estremi dell'atto relativo alla precisa fattispecie di cui al comma 1;
- b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e la conoscenza degli obblighi e dei vincoli conseguenti alla conferma del contributo;
- d) la dichiarazione attestante il mantenimento, almeno per il 50 per cento, dell'occupazione dei lavoratori già impiegati presso il beneficiario originario.¹⁷⁴

3. Il provvedimento del Servizio competente conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 bis¹⁷⁵ è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, il soggetto subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento nelle forme e nei termini di cui al comma 2 e il Servizio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio.

5. La domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione degli incentivi non comporta la sospensione del termine di cui all'articolo 37, comma 3.

6. Nel caso di cui al comma 5, l'eventuale concessione del contributo al soggetto subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al comma 4.

¹⁷³ Comma aggiunto da art. 21, c. 3, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

¹⁷⁴ Comma sostituito da art. 21, c. 4, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

¹⁷⁵ Parole sostituite da art. 21, c. 5, DPRReg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 10/2020.

6 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente alle tipologie di contributi di cui al precedente Capo I del Titolo III.¹⁷⁶

Art. 48
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il Servizio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.

Capo IV
Rinvii, abrogazioni e norme transitorie

Art. 49
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 50
(Rinvio dinamico)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 51
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2015, n. 184/Pres. (Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 20/2006).

¹⁷⁶ Comma aggiunto da art. 21, c. 6, DPR. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9). Le modifiche trovano immediata applicazione con riferimento all'annualità contributiva, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPR. 10/2020.

Art. 52
(*Norme transitorie*)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari di cui al decreto del Presidente della Regione 184/2015.

2. Per l'anno 2017 i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 33 sono individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale da pubblicarsi sul sito www.regione.fvg.it almeno 15 giorni prima della decorrenza del termine iniziale per la loro presentazione.

3. Per l'anno 2017 sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 53
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A*
(In riferimento agli articoli 4 e 37)

INIZIATIVE, PERCENTUALI D'AIUTO CONCEDIBILI E REGIMI D'AIUTO APPLICABILI

TITOLO III - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI LORO CONSORZI PER INVESTIMENTI AZIENDALI, CONSULENZE, COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO E MODIFICHE STATUTARIE

CAPO I - Contributi volti a favorire gli investimenti aziendali

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammisibile	Intensità d'aiuto in regime " <i>de minimis</i> "	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 10, comma 1, lettera a)	Acquisto e costruzione di immobili aziendali	" <i>de minimis</i> " e articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 100.000,00	32%	20% piccole imprese e 10% medie imprese
Art. 10, comma 1, lettera b)	Ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali	" <i>de minimis</i> " e articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 100.000,00	32%	20% piccole imprese e 10% medie imprese
Art. 10, comma 1, lettera c)	Acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature	" <i>de minimis</i> " e articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 60.000,00	32%	20% piccole imprese e 10% medie imprese
Art. 10, comma 1, lettera d)	Acquisizione di beni immobili e mobili con contratti di locazione finanziaria	" <i>de minimis</i> "	€ 60.000,00	50%	--
Art. 10, comma 1, lettera e)	Acquisto di beni immateriali	" <i>de minimis</i> " e articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 20.000,00	32%	20% piccole imprese e 10% medie imprese

* Allegato sostituito da art. 22, c. 1, DPRReg. 20/2/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 21/1/2020, S.O. n. 9).

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO III - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI LORO CONSORZI PER INVESTIMENTI AZIENDALI, CONSULENZE, COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO E MODIFICHE STATUTARIE

CAPO II - Contributi per consulenze, CAPO III - Contributi per spese di costituzione e primo impianto e CAPO IV - Contributi per spese relative alle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime " <i>de minimis</i> "	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 11, comma 1, lettera a)	Acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione	" <i>de minimis</i> " e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 50.000,00	30%	30%
Art. 11, comma 1, lettera b)	Acquisizione di servizi di consulenza per la promozione commerciale (esclusa la pubblicità)	" <i>de minimis</i> " e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 11, comma 1, lettera c)	Acquisizione di servizi di consulenza per la qualità e la certificazione dei prodotti e dei servizi	" <i>de minimis</i> " e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 11, comma 1, lettera d)	Acquisizione di servizi di consulenza per il miglioramento dell'organizzazione aziendale	" <i>de minimis</i> " e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 11, comma 1, lettera e)	Acquisizione di servizi di consulenza per l'introduzione del bilancio sociale	" <i>de minimis</i> " e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 11, comma 1, lettera f)	Acquisizione di servizi di consulenza per migliorare	" <i>de minimis</i> " e articolo 18 del regolamento (UE) n.	€ 30.000,00	5%	5%

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime “ <i>de minimis</i> ”	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
	l'ambiente e le condizioni dei luoghi di lavoro	651/2014 se PMI			
Art. 12, comma 1, lettere a), b), c) e d)	Spese notarili e amministrative, spese per studi di consulenza e fattibilità tecnico- economica, spese per la locazione degli immobili aziendali, sostenute nei primi 12 mesi dalla data di costituzione della cooperativa sociale; spese per l'allacciamento reti idrica, energetica e telefonica	“ <i>de minimis</i> ”	€ 15.000,00	25%	--
Art. 13	Spese notarili e amministrative sostenute per l'effettuazione delle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006	“ <i>de minimis</i> ”	€ 10.000,00	25%	--

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO IV – CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 381/1991 PER COSTI SALARIALI E COSTI PER PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E ALLA FORMAZIONE

CAPO I - Contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006 finalizzati a favorirne l'inserimento lavorativo e CAPO III -

Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime “ <i>de minimis</i> ”	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 16, comma 1, lettere a) e b)	Costi salariali che la cooperativa sociale sostiene nei 12 mesi successivi all'assunzione di persone svantaggiate e nei 24 mesi successivi all'assunzione di persone molto svantaggiate	Articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 400.000,00	--	20%
Art. 16, comma 1, lettera c)	Costi salariali che la cooperativa sociale sostiene per l'impiego dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori con disabilità di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, anche già assunti in esercizi precedenti e occupati senza soluzione di continuità nel periodo corrispondente all'annualità di riferimento per l'aiuto richiesto	Articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 400.000,00	--	20%
Art. 18	Costi salariali sostenuti nell'intero anno precedente la presentazione della domanda di contributo per il	“ <i>de minimis</i> ”	€ 400.000,00	16%	--

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammmissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
	mantenimento in occupazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 anche già assunti in esercizi precedenti e occupati senza soluzione di continuità				
Art. 20*	Costi salariali che la cooperativa sociale sostiene per l'occupazione di personale addetto all'assistenza e formazione di persone con disabilità e svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della LR 20/2006 di seguito specificati*:	--	--	--	--
Art. 20, comma 1	Costi salariali del personale addetto all'assistenza e formazione di persone con disabilità assunte in proporzione al tempo dedicato esclusivamente a tale attività	Articolo 34, paragrafo 2, lettera b, del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 40.000,00	--	16%
Art. 20, comma 2	Costi salariali del personale addetto all'assistenza e formazione di persone svantaggiate e molto svantaggiate assunte in proporzione al	Articolo 35, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 40.000,00	--	16%

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime “ <i>de minimis</i> ”	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
	tempo dedicato esclusivamente a tale attività				
Art. 20, comma 3	Costi salariali del personale addetto all'assistenza di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della LR 20/2006 mantenute in occupazione, limitatamente al tempo dedicato esclusivamente a tale attività	“ <i>de minimis</i> ”	€ 20.000,00	16%	--

* ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera c), della L.R. 20/2006, sono concessi “contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13, considerando tali costi cumulativamente qualora suddivisi in riferimento a più iniziative;”.

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO V - CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 381/1991, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IMPRENDITORIALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZiate E PER LA COPERTURA DEI COSTI PER PROGETTI DI SVILUPPO CONGIUNTO DELLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZiate

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime “ <i>de minimis</i> ”	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 25, comma 1, lettera a)	Costi esterni sostenuti dai consorzi in relazione alla fornitura di servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate destinatari dei servizi per la parte	“ <i>de minimis</i> ”	€ 30.000,00	40%	--

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammisibile	Intensità d'aiuto in regime “ <i>de minimis</i> ”	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
	dei costi non coperta dalle consorziate stesse				
Art. 25, comma 1, lettera b)	Progetti di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate, limitatamente ai primi 12 mesi dall'avvio del progetto	“ <i>de minimis</i> ”	€ 30.000,00	40%	--

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO VI - FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991 PER L'INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammisibile	Intensità d'aiuto in regime “ <i>de minimis</i> ”	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 28	Finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991 per l'incentivazione dei rapporti convenzionali tra amministrazioni pubbliche e cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991	“ <i>de minimis</i> ”	€ 209.000,00	40%	--

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO VII - PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime " <i>de minimis</i> "	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 31	Progetti per la promozione della cooperazione sociale, lo sviluppo dell'occupazione nel settore e la promozione e diffusione degli strumenti di relazione (convenzioni-tipo) tra cooperative sociali ed enti pubblici, anche per la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e l'istituzione di osservatori sulla cooperazione sociale	<i>"de minimis"</i>	€ 80.000,00	50%	--

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, a eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, a eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri

azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

ALLEGATO B Bis*

(rif. all'articolo 7, commi 1 bis e 4, del D.P.Reg. 198/2017)

REGIME DI AIUTO DE MINIMIS NEL SETTORE AGRICOLO. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO (UE) n. 1408/2013

Settori di attività economiche e tipologie di aiuto esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1408/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento.

3. In conformità all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1408/2013, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 875/2007, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità dello stesso regolamento.

4. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1408/2013, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

5. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 5., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

6. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1408/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa che si trovi in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B.

* Allegato aggiunto da art. 26, c. 1, DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

(In riferimento all'articolo 7, comma 2)

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti:
 - a) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che, come evidenziato al considerando (9) del regolamento (UE) 651/2014, non costituiscono in linea di principio aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo;
 - b) subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
 - c) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014, se un'impresa operante nei settori esclusi opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia possibile garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) 651/2014, non sono concessi aiuti a favore delle imprese in difficoltà, a eccezione dei regimi destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) 651/2014, per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, i finanziamenti sono determinati in proporzione al numero di persone svantaggiate occupate per l'esecuzione della prestazione dedotta in convenzione e in proporzione al valore complessivo della prestazione medesima per la quale è chiesto il finanziamento, secondo il seguente calcolo:

CALCOLO DEL FINANZIAMENTO

QUOTA 1:

$$Q1 = S * 0,50 / \sum_{i=1}^n Ki$$

$$P1i = Q1 * Ki$$

QUOTA 2:

$$Q2 = S * 0,50 / \sum_{i=1}^n Zi$$

$$\text{Con } Zi = Hi * Ki$$

$$P2i = Q2 * Zi$$

S = stanziamento annuale di bilancio a finanziamento delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, stipulate tra enti pubblici e cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali della Regione F.V.G..

Ki = valore della prestazione dedotta in convenzione.

Hi = numero di persone svantaggiate espresse in ULA previsto per l'esecuzione della prestazione dedotta in convenzione.

n = numero totale delle convenzioni ammesse a finanziamento.

FINANZIAMENTO CONCEDIBILE:

$$Fi = P1i + P2i$$

Fi = finanziamento totale concedibile.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, nel caso in cui il finanziamento concedibile superi il 40 per cento del valore della convenzione, l'importo calcolato verrà ricondotto a tale limite massimo.

ALLEGATO E*
(In riferimento all'articolo 33)

INDICATORI PER VALUTARE GLI ELEMENTI QUALIFICATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006 - COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE ALLA SEZIONE A) DELL'ALBO

I dati necessari al calcolo degli indicatori si intendono riferiti all'anno precedente l'anno di presentazione della domanda di contributo

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 20/2006)	Indicatori	Formule di calcolo	Intervallo Valori	Punteggi	Note	
Lettera a) - Coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare	1	partecipazione dei soci alle assemblee tramite presenza diretta o tramite delega	media annuale dei soci partecipanti/media annuale del totale dei soci *100	1% - 33%	1	
				34% - 66%	2	
				maggiore di 66%	3	
Lettera b) - Radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenti degli interessi sociali delle comunità territoriali	1	lavoratori residenti nella provincia ove ha sede la cooperativa o si trova l'unità locale presso la quale sono impiegati	ULA lavoratori residenti nella provincia sede della cooperativa o dell'unità locale/ULA totale lavoratori *100	1% - 33%	1	
				34% - 66%	2	
				maggiore di 66%	3	
Lettera c) - Orientamento delle attività a favore delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze	1	sistemi di monitoraggio del benessere degli utenti	numero di utenti monitorati in un anno/numero complessivo degli utenti dell'anno*100	1% - 33%	1	
				34% - 66%	2	
				maggiore di 66%	3	
	2	numero complessivo di utenti serviti in un anno	media annuale soci cooperativa/numero complessivo degli	1% - 33%	3	
				34% - 66%	2	

* Allegato sostituito da art. 23, c. 1, DPRReg. 20/2/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 21/1/2020, S.O. n. 9).

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 20/2006)	Indicatori	Formule di calcolo	Intervallo Valori	Punteggi	Note	
		utenti dell'anno*100	maggiore di 66%	1		
Lettera f) - Produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative delle cooperative nello svolgimento delle loro attività	1	innovazione di: - prodotto, - servizio, - di processo/organizzativa	da 1 a 3	1		
			più di 3	2		
	2	carte dei servizi e certificazioni (di qualità, ambientale e etica)	numero delle carte dei servizi e certificazioni	da 1 a 2	1	
				più di 2	2	

INDICATORI PER VALUTARE LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE E GLI ELEMENTI QUALIFICATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006 - COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE ALLA SEZIONE B) DELL'ALBO

I dati necessari al calcolo degli indicatori si intendono riferiti all'anno precedente l'anno di presentazione della domanda di contributo

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 20/2006)	Indicatori	Formule di calcolo	Intervallo Valori	Punteggi	Note
Lettera a) - Coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare	1	partecipazione dei soci alle assemblee tramite presenza diretta o tramite delega	media annuale dei soci partecipanti/media annuale del totale dei soci*100	1% - 33%	1
				34% - 66%	2
				maggiore di 66%	3
Lettera b) - Radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenti degli interessi sociali delle comunità territoriali	1	lavoratori residenti nella provincia ove ha sede la cooperativa o l'unità locale presso la quale sono impiegati	ULA lavoratori residenti nella provincia sede della cooperativa o dell'unità locale/ULA totale lavoratori*100	1% - 33%	1
				34% - 66%	2
				maggiore di 66%	3
Lettera d) - Qualità ed efficacia dei processi	1	partecipazione a progetti di inserimento lavorativo	numero di progetti	1% - 33%	1

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 20/2006)	Indicatori	Formule di calcolo	Intervallo Valori	Punteggi	Note
di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla cui progettazione e attuazione collaborino attivamente, oltre alle cooperative sociali, gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate	(di durata pari o superiore a 6 mesi) attivati in raccordo con i servizi territoriali (CSM, SERT, S.Sociali, ecc.) - art.13 L.R.20/2006	attivati/totale persone svantaggiate impiegate*100	34% - 66%	2	
			maggiore di 66%	3	
Lettera e) - Presenza al proprio interno di persone svantaggiate in misura superiore alla percentuale minima	1 presenza di persone svantaggiate (ai sensi art. 4, L. 381/91 e ai sensi dell'art.13 L.R. 20/06) maggiore della percentuale prevista dalla legge	numero di persone svantaggiate (ai sensi art. 4, L. 381/91 e ai sensi dell'art.13 della L.R. 20/06) impiegate/numero totale dei lavoratori*100	31% - 54%	1	
			55% - 77%	2	
			maggiore di 77%	3	
Lettera f) - Produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative delle cooperative nello svolgimento delle loro attività	1 innovazione di: - prodotto, - servizio, - di processo/organizzativa	numero delle innovazioni	da 1 a 3	1	
			più di 3	2	
	2 carte dei servizi e certificazioni (di qualità, ambientale e etica)	numero delle carte dei servizi e certificazioni	da 1 a 2	1	
			più di 2	2	

INDICATORI PER VALUTARE GLI ELEMENTI QUALIFICATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006 - COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE ALLA SEZIONE C) DELL'ALBO

I dati necessari al calcolo degli indicatori si intendono riferiti all'anno precedente l'anno di presentazione della domanda di contributo

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 20/2006)	Indicatori	Formule di calcolo	Intervallo Valori	Punteggi	Note
Lettera a) - Coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da	1 partecipazione delle cooperative sociali consorziate alle assemblee tramite presenza diretta o tramite delega	media annuale delle cooperative sociali consorziate partecipanti/media annuale del totale delle cooperative consorziate *100	1% - 33%	1	
			34% - 66%	2	
			maggiore di 66%	3	
	2 iniziative di aggiornamento e	numero iniziative	1	1	
			2	2	

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 20/2006)	Indicatori	Formule di calcolo	Intervallo Valori	Punteggi	Note
perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare	formazione a favore delle cooperative sociali consorziate con convocazione di incontri ad hoc		più di 2	3	
Lettera b) - Radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenti degli interessi sociali delle comunità territoriali	1 fatturato complessivo delle cooperative sociali derivante da committenti pubblici e privati aventi sede nella Regione F.V.G.	fatturato complessivo delle cooperative sociali derivante da committenti pubblici e privati aventi sede nella Regione F.V.G./fatturato totale *100	1% - 33%	1	
			34% - 66%	2	
			maggiore di 66%	3	
Lettera c) - Orientamento delle attività a favore delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze	1 partecipazione documentabile ai tavoli della concertazione locale, quali tavoli tematici dei Piani di zona, adesione a protocolli, convenzioni o accordi di programma	numero di partecipazioni ai tavoli e adesioni a protocolli, convenzioni o accordi	1	1	
			da 2 a 4	2	
			più di 4	3	
Lettera f) - Produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative delle cooperative nello svolgimento delle loro attività	1 innovazione di: - prodotto, - servizio, - di processo/organizzativa	numero delle innovazioni	da 1 a 3	1	
			più di 3	2	
	2 carte dei servizi e certificazioni (di qualità, ambientale e etica)	numero delle carte dei servizi e certificazioni	da 1 a 2	1	
			più di 2	2	

PUNTEGGI ATTRIBUIBILI ALLE SINGOLE INIZIATIVE

Riferimento regolamento	Descrizione iniziative	Punteggio
Art. 10, comma 1, lettera a)	Acquisto e costruzione immobili aziendali	1
Art. 10, comma 1, lettera b)	Ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili aziendali	2
Art. 10, comma 1, lettera c)	Acquisto impianti, macchinari, arredi e attrezzature	4
Art. 10, comma 1, lettera d)	Acquisizione di beni immobili e mobili in leasing	1
Art. 10, comma 1, lettera e)	Acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e d'uso	3
Art. 11, comma 1, lettere a) e c)	Consulenze per l'innovazione e per la qualità e certificazione dei prodotti e dei servizi	4
Art. 11, comma 1, lettere b), d), e) ed f)	Altre consulenze	2
Art. 12, comma 1	Costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali	3
Art. 13	Modifiche statuto	1
Art. 16, comma 1, lettere a) e b)	Assunzione lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati - Regime di aiuto Regolamento (UE) n. 651/2014	3
Art. 16, comma 1, lettera c)	Assunzione lavoratori con disabilità- Regime di aiuto Regolamento (UE) n. 651/2014	4
Art. 18	Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della LR 20/2006 - Regime di aiuto Regolamento (UE) n. 1407/2013	2
Art. 20, commi 1 e 2	Tutor per l'assistenza a persone svantaggiate, molto svantaggiate e con disabilità assunte - Regime di aiuto Regolamento (UE) n.651/2014	4
Art. 20, comma 3	Tutor per il mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della LR 20/2006 - Regime di aiuto Regolamento (UE) n. 1407/2013	3
Art. 25, comma 1, lettera a)	Fornitura di servizi di consulenza a consorziate	1
Art. 25, comma 1, lettera b)	Progetti di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate	2
Art. 31	Realizzazione di progetti per la promozione della cooperazione sociale, per lo sviluppo dell'occupazione nel settore, per il ricorso a convenzioni tra enti pubblici compresi quelli economici, nonché società di capitali a partecipazione pubblica, e cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo	3

* Allegato sostituito da art. 24, c. 1, DPRReg. 20/2/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 21/1/2020, S.O. n. 9).

Realizzazione di progetti per la creazione di reti informatiche, per l'individuazione dei fabbisogni formativi del settore e per la raccolta e l'elaborazione di dati relativi alle attività svolte dalle cooperative sociali e ai risultati raggiunti
--

2

ALLEGATO G*
(In riferimento all'articolo 37)

* Allegato abrogato da art. 25, c. 1, DPREg. 20/1/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2020, S.O. n. 9).